



CONFINDUSTRIA

**Decreto
Legislativo di
adeguamento
della normativa
nazionale al
GDPR –
Le principali
novità**

Settembre 2018

Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2018) il **D.Lgs n. 101/2018** (di seguito: “D.Lgs”), recante l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Ue n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (*cd.* GDPR).

Il D.Lgs, che **sarà in vigore dal 19 settembre 2018**, modifica le disposizioni del Codice privacy e prevede una disciplina transitoria per regolare i procedimenti e gli affari pendenti, riordinare le autorizzazioni generali del Garante privacy, nonché orientare l’azione sanzionatoria dell’Autorità.

Il D.Lgs **accoglie quasi tutte le richieste di Confindustria**, rispondendo positivamente alle esigenze di certezza e semplificazione delle imprese. Di seguito, una breve illustrazione delle misure del D.Lgs di maggiore interesse per il mondo imprenditoriale.

In primo luogo, il D.Lgs attribuisce al Garante privacy il potere **di promuovere per le MPMI modalità semplificate di adempimento degli obblighi previsti dal GDPR**. Rispetto all’originaria versione del D.Lgs, che contemplava tale previsione tra le norme transitorie, la misura sulle semplificazioni è ora inserita nel nuovo art. 154-*bis* del Codice privacy, che regola i poteri dell’Autorità. Tale collocazione sembrerebbe attribuire maggiore rilevanza alle esigenze di semplificazione degli operatori economici di piccole e medie dimensioni, assicurando loro, in maniera strutturale, un’implementazione sostenibile del GDPR e degli obblighi in tema di protezione dei dati personali.

In secondo luogo, il D.Lgs prevede un **periodo “di attenzione” di 8 mesi (fino al 18 maggio 2019)**, pari a quasi un anno dall’entrata in operatività del GDPR), durante il quale il Garante privacy, ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni del GDPR, dovrà tener *conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie* (art. 22, co. 13 del D.Lgs). La norma accoglie la richiesta di Confindustria di assicurare un *enforcement* progressivo al GDPR che, come più volte ribadito, impone un nuovo approccio alla protezione dei dati personali. Bensì non qualificabile in termini di moratoria, né di periodo di grazia, il nuovo istituto invita, in via legislativa, l’Autorità di controllo a considerare le novità del nuovo impianto privacy e le conseguenti incertezze e difficoltà applicative.

Quanto alle nuove previsioni di carattere generale, il D.Lgs:

- fissa a **14 anni** la soglia minima di età ai fini della validità del **consenso espresso dal minore** al trattamento dei dati nell’ambito dei servizi della società dell’informazione (nuovo art. 2-*quinquies* del Codice privacy);
- per il **trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute**, rimanda alle condizioni di cui all’art. 9, co. 2 del GDPR (es. consenso esplicito, adempimento di obblighi o esercizio di un diritto in ambito lavoristico) e alle **misure di garanzia che saranno adottate dal Garante privacy**. Tali garanzie, da adottarsi con cadenza almeno biennale e previa consultazione pubblica, potranno riguardare le misure di sicurezza (es. cifratura, pseudonomizzazione), le misure di minimizzazione, le modalità per l’accesso selettivo ai dati e le misure necessarie per garantire i diritti degli interessati). Con riferimento ai dati biometrici, il D.Lgs prevede, altresì, la possibilità di utilizzarli con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte delle persone autorizzate, fermo il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali (nuovo art. 2-*septies* del Codice privacy);

- per il **trattamento dei dati giudiziari**, prevede la necessità che lo stesso sia autorizzato dalla legge ovvero nei casi contemplati dalla legge. Inoltre, tale trattamento è consentito nell'esecuzione di **protocolli d'intesa per il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata** stipulati con il Ministero dell'Interno o le Prefetture-UTG, previa adozione di un apposito decreto del Ministro della Giustizia. Tale DM, da adottarsi entro il 19 gennaio 2020, dovrà individuare le tipologie di dati trattati, gli interessati, le operazioni eseguibili e disporre le garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati (nuovo art. 2-*octies* del Codice privacy). Sino alla data di entrata in vigore del DM, il trattamento dei dati giudiziari in attuazione di protocolli di legalità è comunque consentito purchè, previo parere del Garante, tali protocolli specificino la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili (art. 22, co. 12 del D.Lgs);
- con riferimento ai **diritti degli interessati** ex artt. da 15 a 22 del GDPR, ne ammette una limitazione qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra l'altro, alla riservatezza dell'identità del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della disciplina in tema di *whistleblowing* (nuovo art. 2-*novies* del Codice privacy);
- con riferimento alla **filiere privacy**, consente ai titolari e ai responsabili di prevedere, **sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo**, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità (nuovo art. 2-*quaterdecies* del Codice privacy);
- attribuisce ad **Accredia** il compito di accreditare gli organismi di certificazione, salvo il potere del Garante privacy di assumere direttamente tale incarico (nuovo art. 2-*septiesdecies* del Codice privacy).

In tema di **sanzioni amministrative**, il D.Lgs accoglie le richieste di Confindustria, volte a:

- **rafforzare le garanzie procedurali davanti al Garante privacy**, prevedendo che il procedimento a carattere contenzioso davanti all'Autorità debba svolgersi nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione. Spetterà al Garante privacy, con proprio regolamento, disciplinare il procedimento a carattere contenzioso e dare attuazione a tali garanzie (nuovo art. 166, co. 9 del Codice privacy). In ogni caso, ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, il D.Lgs rinvia alle disposizioni della legge n. 689/1981 in quanto applicabili (nuovo art. 166, co. 7 del Codice privacy). Sul punto, si sottolinea come il D.Lgs non richiami l'art. 16 legge n. 689/1981 sul pagamento in misura ridotta, ma introduce un nuovo istituto che, in ogni modo, consente di pagare un importo minore della sanzione irrogata (v. *infra*);
- precisare che il meccanismo che consente al sanzionato di definire la controversia **pagando la metà dell'importo irrogato dall'Autorità** e adeguandosi alle prescrizioni dalla stessa dettate, trovi applicazione anche qualora il provvedimento sanzionatorio non sia accompagnato da misure prescrittive del Garante privacy (nuovo art. 166, co. 8 del Codice privacy). Infatti, sul punto, la nuova norma prevede che entro il termine per la presentazione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possano definire la controversia pagando la metà della sanzione irrogata e adeguandosi alle prescrizioni del Garante privacy, ove impartire;

- **indirizzare a specifiche finalità il 50% dei proventi delle sanzioni riassegnati al Fondo per il funzionamento del Garante privacy.** Sul punto, il D.Lgs prevede che tali somme siano destinate a specifiche attività di sensibilizzazione e di ispezione, nonché di attuazione del GDPR svolte dall’Autorità (nuovo art. 166, co. 7 del Codice privacy).

In **ambito penale**, il D.Lgs specifica le nuove fattispecie di reato di comunicazione e diffusione illecita di dati (nuovo art. 167-*bis* del Codice privacy) e di acquisizione fraudolenta di dati personali (nuovo art. 167-*ter* del Codice privacy), sostituendo in entrambe il generico concetto di “rilevante” numero di persone, previsto dall’originaria versione del D.Lgs, con quello di trattamento su larga scala.

Infine, con riferimento alla **disciplina transitoria**, il D.Lgs:

- prevede che entro il 17 dicembre 2018, il Garante privacy ponga in consultazione un provvedimento di **riordino delle autorizzazioni generali** relative ai trattamenti necessari all’adempimento di un obbligo legale o all’esecuzione di un compito di interesse pubblico e ai trattamenti di particolari categorie di dati, al fine di individuare quelle compatibili con le disposizioni del GDPR. **Le autorizzazioni relative a trattamenti diversi cessano di produrre effetti al 19 settembre 2018** (art. 21 del D.Lgs);
- specifica che, **a decorrere dal 25 maggio 2018**: *i*) i provvedimenti del Garante privacy continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il GDPR e le disposizioni dello stesso D.Lgs; *ii*) le espressioni “dati sensibili” e “dati giudiziari”, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR e ai dati di cui all’art. 10 del GDPR; *iii*) le previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2018, in tema di trattamenti finalizzati al perseguimento di un interesse legittimo del titolare e realizzati con strumenti tecnologici, si applicano esclusivamente ai trattamenti dei dati personali funzionali all’autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome dei minorenni. Per gli altri casi, tali previsioni sono abrogate (art. 22 del D.Lgs);
- regola i **procedimenti sanzionatori pendenti** alla data di applicazione del GDPR (25 maggio 2018). In questi casi, entro il 18 dicembre 2018, è consentito il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 2/5 del minimo edittale; decorso tale termine, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata assumono valore di ordinanza-ingiunzione e il contravventore è tenuto a pagare la sanzione entro il 16 febbraio 2019. In ogni caso, entro tale ultimo termine, il contravventore può presentare memorie difensive, esaminate le quali, il Garante privacy può disporre l’archiviazione o adottare specifica ordinanza-ingiunzione (art. 18 del D.Lgs);
- regola gli **affari pendenti**, prevedendo che i soggetti interessati possono presentare al Garante privacy una richiesta di trattazione dei reclami, delle segnalazioni e delle richieste di verifica preliminare pendenti, previa improcedibilità degli stessi. Entro il 4 ottobre 2018, il Garante privacy pubblica un avviso informativo ed entro i successivi 60 giorni, gli interessati possono presentare la relativa richiesta (art. 19 del D.Lgs).